DAL 1990
Studio De Gregorio
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

23 NOVEMBRE 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 19

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO: NUOVO CREDITO PER GLI ACQUISTI DAL 1.9.2026 AL 5.10.2026, DOMANDE ENTRO IL 30.11.2026 - DL 23.10.2026 N. 193 E DD 16.11.2026 N. 437

1. PREMESSA

Con la circolare n. 13 del 29.7.2026 lo Studio ha illustrato il credito d'imposta per il maggior costo del gasolio delle imprese di autotrasporto, attuato con il DM 23.5.2026 (*G.U.* 21.7.2026 n. 167): il credito spetta fino al 70% della maggiore spesa rispetto al prezzo medio di febbraio 2026 e, a quella data, le domande non erano ancora aperte.

Le domande per la prima finestra, relative agli acquisti da marzo ad agosto 2026, sono state poi presentate dal 1.9.2026 al 15.9.2026 sulla piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il DL 23.10.2026 n. 193 (*G.U.* 23.10.2026 n. 247), in vigore dal 24.10.2026, ha ridefinito il periodo della prima misura e introdotto un nuovo credito per il gasolio acquistato dal 1.9.2026 al 5.10.2026, attuato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il DD 16.11.2026 n. 437.

Le scadenze sono ravvicinate: la domanda per il nuovo credito va presentata entro il 30.11.2026 e il credito già riconosciuto per la prima finestra va utilizzato entro il 31.12.2026.

IN SINTESI

- il DL 193/2026 limita la prima misura agli acquisti da marzo ad agosto 2026 e ne incrementa le risorse di 66,4 milioni di euro;
- il credito della prima finestra, presente nel cassetto fiscale, si compensa con il codice tributo 7082 entro il 31.12.2026: gli importi non utilizzati entro tale data vanno persi;
- nuovo credito fino al 70% della maggiore spesa per il gasolio acquistato dal 1.9.2026 al 5.10.2026 rispetto al prezzo medio di febbraio 2026, nel limite di 60 milioni di euro;
- beneficiari: autotrasporto di cose per conto di terzi, trasporto di persone (trasporto pubblico

locale e autoservizi di linea) e noleggio di autobus con conducente, con veicoli Euro V o Euro VI; resta escluso, come già per le domande di settembre, l'autotrasporto di cose in conto proprio;

- domanda unica sulla piattaforma ADM dal 19.11.2026 al 30.11.2026, con accesso del titolare o del legale rappresentante tramite SPID o CIE;
- il nuovo credito, una volta concesso, si utilizza solo in compensazione con modello F24 entro il 31.12.2027.

2. CREDITO MARZO-AGOSTO 2026: UTILIZZO ENTRO IL 31.12.2026

L'art. 1 co. 1 del DL 193/2026, modificando l'art. 3 co. 1 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, riferisce la prima misura agli acquisti di gasolio da marzo ad agosto 2026 (il testo previgente indicava il periodo da marzo a settembre) e incrementa la relativa autorizzazione di spesa di ulteriori 66,4 milioni di euro. Rispetto alla circolare n. 13 (acquisti da marzo a luglio 2026), la prima finestra ha riguardato anche gli acquisti di agosto, già compresi nelle domande di settembre; gli acquisti dal 1.9.2026 al 5.10.2026 rientrano invece nel nuovo credito.

I crediti riconosciuti a seguito delle domande di settembre sono consultabili nel cassetto fiscale dell'impresa, nella sezione dei crediti agevolativi.

Codice tributo e compensazione

La ris. Agenzia delle Entrate 26.10.2026 n. 40 ha istituito il codice tributo «7082» («Credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l'acquisto di carburante - articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33»). Il credito si utilizza esclusivamente con modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando come anno di riferimento quello di sostenimento della spesa (2026).

Il modello F24 è scartato se l'importo compensato supera il credito riconosciuto o se il contribuente non risulta nell'elenco dei beneficiari.

ATTENZIONE

Il credito per gli acquisti da marzo ad agosto 2026 va utilizzato in compensazione entro il **31.12.2026**, come previsto dal DM 23.5.2026 e ricordato dalla ris. 40/2026: gli importi non utilizzati entro tale data vanno persi. È opportuno verificare subito il credito disponibile nel cassetto fiscale e programmarne l'utilizzo con i versamenti di fine anno.

3. NUOVO CREDITO SETTEMBRE - 5 OTTOBRE 2026: BENEFICIARI E VEICOLI

L'art. 1 co. 2 del DL 193/2026 riconosce un ulteriore credito per il gasolio acquistato dal 1.9.2026 al 5.10.2026, nel limite di 60 milioni di euro per il 2026, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/1997 entro il 31.12.2027. Le disposizioni attuative sono contenute nel DD 437/2026 della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto del MIT. Il decreto-legge deve essere convertito in legge entro il 22.12.2026 e potrebbe essere modificato in sede di conversione.

Beneficiari

Possono accedere al credito (art. 2 del DD 437/2026) le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono, con veicoli Euro V ed Euro VI:

- autotrasporto di cose per conto di terzi, con iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori (art. 24-*ter* co. 2 lett. a) n. 1 del DLgs. 504/1995);
- autotrasporto di cose da parte di imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (lett. a) n. 3);
- trasporto di persone svolto da enti e imprese pubbliche locali di trasporto e da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, autoservizi di competenza regionale e locale o autoservizi regolari in ambito comunitario (lett. b) dello stesso art. 24-*ter*);
- noleggio di autobus con conducente (L. 11.8.2003 n. 218).

In base alla decisione della Commissione europea C(2026) 5271 final del 27.7.2026 (punti 38 e 55) l'aiuto è limitato alle imprese la cui attività principale è il trasporto su strada. Sono escluse le imprese già in difficoltà (art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014) nel periodo contabile precedente il 28.2.2026, salvo le micro e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e che non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Rispetto alla circolare n. 13, che illustrava il testo originario del DM 23.5.2026 (riferito a tutta la lett. a) dell'art. 24-*ter* co. 2, compreso il conto proprio, e al solo trasporto di merci), il perimetro dei beneficiari è cambiato già per le domande di settembre: il comunicato MIT 1.9.2026, che richiama il DM 26.8.2026 di modifica del DM 23.5.2026, ha ammesso soltanto i nn. 1 e 3 della lett. a), estendendo il credito al trasporto di persone e al noleggio di autobus con conducente, che la circolare n. 13 indicava come non ancora recepiti. Il DD 437/2026 conferma lo stesso perimetro: l'autotrasporto di cose in conto proprio (n. 2) resta escluso. Le imprese che svolgono anche attività in conto proprio possono verificare la propria posizione con lo Studio.

Veicoli

Il gasolio deve riferirsi a veicoli Euro V o Euro VI nella disponibilità dell'impresa e adibiti a uso di terzi (art. 3 co. 1 e 2 del DD 437/2026): veicoli di categoria internazionale N con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e veicoli di categoria M2 o M3.

4. MISURA DEL CREDITO E RISORSE

Il credito spetta fino al 70% della maggiore spesa per il gasolio acquistato dal 1.9.2026 al 5.10.2026 rispetto al prezzo medio di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (art. 3 co. 1 del DD 437/2026). La maggiore spesa è la differenza tra la spesa sostenuta per i litri dichiarati e quella che gli stessi litri sarebbero costati al prezzo medio di febbraio 2026.

Le risorse sono pari a 60 milioni di euro: se le richieste le superano, gli importi sono ridotti in misura proporzionale (art. 3 co. 3). Il 70% rappresenta quindi una misura massima.

Cumulo e trattamento fiscale

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi se, tenuto conto anche della non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non si supera il costo sostenuto; con gli aiuti del Quadro temporaneo C/2026/2593 il cumulo non può comunque superare il 70% della maggiore spesa (art. 3 co. 4). Per la prima finestra il DM 23.5.2026 prevede inoltre l'irrilevanza del credito ai fini degli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR e l'utilizzo senza i limiti annuali alle compensazioni; il DD 437/2026 non riproduce queste previsioni, ma è adottato anche ai sensi del DM 23.5.2026 (art. 1), per cui lo stesso trattamento dovrebbe valere per il nuovo credito.

L'aiuto è concesso nell'ambito del Quadro temporaneo per la crisi in Medio Oriente C/2026/2593 (misura notificata con il numero SA.123830, decisione C(2026) 5271 final). La concessione è subordinata alla decisione della Commissione europea sulla modifica del regime notificata il 13.11.2026 (art. 3 co. 5) e gli aiuti vanno concessi entro il 31.3.2027 (art. 8).

5. DOMANDA DAL 19 AL 30.11.2026

La domanda si presenta esclusivamente tramite la piattaforma ADM e ciascuna impresa può presentarne una sola (art. 4 del DD 437/2026). Il periodo è fissato da un avviso del MIT: secondo la comunicazione del Ministero del 17.11.2026, le domande possono essere inviate dal 19.11.2026 al 30.11.2026, entro le ore 23:59.

L'accesso è riservato al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante, con SPID o CIE, e l'autenticazione non può essere delegata; dopo la registrazione è possibile indicare una o più persone fisiche delegate ai successivi accessi.

La domanda contiene le targhe dei veicoli nella disponibilità dell'impresa nel periodo, i litri acquistati dal 1.9.2026 al 5.10.2026 e l'elenco delle fatture di acquisto secondo il modello ministeriale, oltre alla dichiarazione di veridicità dei dati.

ATTENZIONE

La domanda va presentata entro il **30.11.2026 alle ore 23:59** e il primo accesso richiede l'autenticazione personale del titolare o del legale rappresentante con SPID o CIE: è opportuno verificare subito le credenziali e predisporre l'elenco dei veicoli e delle fatture, senza attendere gli ultimi giorni.

6. CONCESSIONE, UTILIZZO E CONTROLLI

Il MIT effettua verifiche a campione sulla condizione di impresa in difficoltà e sul rispetto della normativa antimafia, verifica il rispetto delle regole sul cumulo tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), adotta i decreti di concessione, registra gli aiuti nel RNA e trasmette i dati all'Agenzia delle Entrate (artt. 5-7 del DD 437/2026). L'elenco dei beneficiari è pubblicato sul sito del MIT (art. 10 co. 5).

Il credito è utilizzabile dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, solo in compensazione con modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia, entro il 31.12.2027; il modello è scartato se il credito compensato supera l'importo riconosciuto.

La ris. 40/2026 si riferisce al credito dell'art. 3 del DL 33/2026 come modificato dall'art. 1 del DL 193/2026, ma indica come termine di utilizzo il 31.12.2026. Per il nuovo credito, utilizzabile fino al 31.12.2027, prima della compensazione andranno quindi verificati il codice tributo e le eventuali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Controlli successivi e revoca

Il MIT può svolgere controlli a campione anche dopo la concessione, chiedendo copia delle fatture indicate nella domanda (art. 9). Se il credito risulta non spettante, il MIT revoca in autotutela il decreto di concessione e ne dispone la restituzione; in mancanza di restituzione entro 60 giorni dal provvedimento di revoca, il credito indebitamente utilizzato è recuperato con interessi e sanzioni (art. 1 co. 6 del DL 25.3.2010 n. 40, conv. L. 22.5.2010 n. 73). Fatture e documenti sulla disponibilità dei veicoli vanno quindi conservati con cura.

7. CONCLUSIONI

Le prossime settimane sono decisive: entro il 30.11.2026 va presentata la domanda per il nuovo credito ed entro il 31.12.2026 va utilizzato quello già riconosciuto per la prima finestra.

Prima e seconda finestra

Profilo	Prima finestra	Seconda finestra
Periodo acquisti	Da marzo ad agosto 2026	Dal 1.9.2026 al 5.10.2026
Risorse	Stanziamento dell'art. 3 del DL 33/2026, incrementato di 66,4 milioni di euro dal DL 193/2026	60 milioni di euro per il 2026
Domande	Dal 1.9.2026 al 15.9.2026 (ore 23:59) sulla piattaforma ADM	Dal 19.11.2026 al 30.11.2026 (ore 23:59) sulla piattaforma ADM
Utilizzo entro	31.12.2026	31.12.2027
Codice tributo	7082 (ris. 40/2026)	Da verificare prima dell'utilizzo, in base alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

INDICAZIONE OPERATIVA DELLO STUDIO

Le imprese interessate al nuovo credito sono invitate a trasmettere allo Studio, **entro il 26.11.2026**, l'elenco dei veicoli con le relative targhe, i litri di gasolio acquistati e le fatture di acquisto del periodo dal 1.9.2026 al 5.10.2026.

Per i crediti della prima finestra lo Studio verifica gli importi presenti nel cassetto fiscale e programma la compensazione con il codice tributo 7082 entro il 31.12.2026.

Lo Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento e per l'assistenza nella presentazione della domanda e nell'utilizzo dei crediti d'imposta gasolio per l'autotrasporto.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI